

REGOLAMENTO FIERA DI PIEDIRIPA

*Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 9 febbraio 2010
Esecutiva il 26 febbraio 2010*

Art. 1
Svolgimento

1. La Fiera di Piediripa si svolge la terza domenica di settembre in occasione dei festeggiamenti del patrono S. Vincenzo Maria Strambi dalle ore 09.00 alle 23.00 nella frazione di Piediripa lungo Via Bramante.

2. I posteggi, risultanti nell'allegata planimetria, sono 40, ognuno delle dimensioni di m. 8 x 4. Sono inoltre previsti tre posteggi di riserva, indicati in planimetria con i nn. 41, 42 e 43 che, in caso di mancato utilizzo per imprevisti, possono essere anche assegnati alla spunta e due posteggi di grandi dimensioni, indicati in planimetria con i nn. 1bis e 2 bis, da utilizzare nell'ipotesi descritta all'art. 11.

Art. 2
Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Le aree sono riservate ai titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio su area pubblica che vendono prodotti del settore alimentare e non alimentare.

2. In assenza di una diversa determinazione degli orari con apposita ordinanza, l'occupazione degli spazi assegnati e l'allestimento delle attrezzature di vendita possono iniziare dalle ore 8.00. Lo spazio concesso deve essere in ogni caso occupato improrogabilmente entro le ore 9.00.

3. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro le ore 24.00 e il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti prodotti.

4. In caso di forza maggiore determinata da situazioni di carattere straordinario l'operatore, per conservare il diritto ad occupare il posteggio entro due ore al massimo dall'orario di inizio delle attività di vendita, deve avvertire del ritardo il Comando di Polizia Municipale.

Art. 3
Circolazione pedonale e veicolare

1. Per motivi di sicurezza è necessario vietare la circolazione stradale in tutto il tratto interessato dallo svolgimento della Fiera.

2. Per esigenze di traffico e polizia stradale nei giorni, nelle aree e negli orari di svolgimento della fiera non può essere esercitato il commercio in forma itinerante ad eccezione della tradizionale vendita di palloncini.

Art. 4
Concessione dei posteggi

1. Le domande di concessione dei posteggi liberi devono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.

2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è pubblicata almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera. Dopo la formazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto d'azienda.

3. Dopo 5 edizioni della fiera, il Comune può assegnare con apposita autorizzazione l'80% dei posteggi per un periodo di 10 anni rinnovabile, agli operatori che vi hanno operato almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale.

4. Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati i criteri di cui al successivo art. 5.

5. La concessione decennale del posteggio è limitata al giorno della fiera e decade, con la relativa autorizzazione, quando l'operatore non partecipa alla fiera per 3 anni, salvi i casi di malattia e gravidanza, previa comunicazione.

Art. 5

Priorità per formazione graduatoria

1. Nella formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nella I edizione sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fase sperimentale della fiera;
- b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne.

2. Nella formazione della graduatoria per l'assegnazione annuale dei posteggi liberi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera riferita ad una specifica autorizzazione amministrativa;
- b) maggior numero di presenze effettive nella fase sperimentale della fiera;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- d) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- e) istanza presentata da imprenditrici donne.

Art. 6

Modalità di assegnazione posteggi

1. I posteggi vengono scelti dagli operatori sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria.

2. L'operatore che non può essere presente alla scelta può indicare altra persona con apposita delega sottoscritta (trasmessa via posta o via fax o recata a mano dal delegato) contenente i dati anagrafici esatti del delegato, corredata della copia di un documento di identità del delegante. Il delegato deve esibire il proprio documento di identità.

3. Nel caso in cui l'operatore non sia presente né mediante delegato, al termine delle assegnazioni agli operatori presenti, viene assegnato d'ufficio il primo posteggio libero in ordine crescente.

Art. 7

Disposizioni per i posteggi nella fiera

1. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

2. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera ad esclusione di chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera con l'autorizzazione decennale.

3. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o mercato concomitante.

4. Lo scambio consensuale di posteggio decennale è accoglibile ove non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata, è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

5. Le attrezzature di vendita devono essere sistemate entro gli spazi autorizzati. L'automezzo può essere collocato nel posteggio solo se la superficie dello stesso lo consente, altrimenti deve essere rimosso entro le ore 11.00 e collocato in area di parcheggio.

6. Al fine di evitare pericoli e intralci alla circolazione veicolare e pedonale è vietato agli operatori che non hanno potuto sistemare il mezzo nel proprio posteggio reintrodurre i veicoli nella piazza durante lo svolgimento della fiera, salvo espressa autorizzazione del personale della Polizia Municipale.

7. L'esercizio dell'attività nel posteggio assegnato è consentita su delega ai collaboratori familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli artt. 2549 e 2554 del codice civile, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune.

Art. 8

Assegnazione temporanea (Spunta)

1. La registrazione delle presenze effettive nella fiera viene effettuata dalle ore 09.00 alle ore 9.30, annotando nome e cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa. Per maturare il diritto alla presenza gli operatori assegnatari di posteggio e gli spuntisti devono esercitare la propria attività nei posteggi per un minimo di sei ore.

2. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, ai fini della registrazione della presenza, deve presentare una sola autorizzazione.

3. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

4. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata alle ore 09.30 procedendo in primo luogo ad esaurire la graduatoria tra gli operatori presenti. Ultimata la graduatoria si procede all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi agli operatori che

non hanno inoltrato la domanda, ma presenti nella giornata della fiera secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
- b) maggior numero di presenze per spunta di cui all'apposito registro comunale;
- c) maggior numero di presenze effettive nella fase sperimentale della fiera;
- d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro

delle imprese.

5. L'operatore che, effettuate le operazioni di spunta, avendo la possibilità di occupare un posteggio non lo occupa, perde il diritto alla presenza.

Art. 9

Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento della fiera

1. La soppressione della fiera, anche temporanea, può essere disposta dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero esiguo di operatori;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

2. Il trasferimento della fiera, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altra giornata può essere disposta dal Comune qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

3. Lo spostamento di singoli posteggi per cause contingenti ed imprevedibili (lavori di manutenzione stradale, occupazione temporanea di suolo pubblico etc.) può essere disposto direttamente dal personale del Comando di Polizia Municipale e comporta l'assegnazione agli operatori titolari dei posteggi stessi di un posteggio sostitutivo nell'area della fiera o nei posteggi di riserva.

4. Per l'assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento della fiera si tiene conto delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito della fiera (nel caso di subentro si considera l'anzianità maturata dal cedente);
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal Registro delle Imprese (in caso di acquisto di azienda si considera la data di inizio attività da parte dell'acquirente), mentre nel caso di affitto si considera la data di inizio attività da parte del titolare;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 10

Sospensione dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, il Servizio Attività Produttive, su segnalazione del Servizio Entrate, comunica all'interessato l'avvio del procedimento per ordinare la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione del pagamento, fissando un termine non

inferiore a 15 giorni per presentare eventuali memorie e controdeduzioni o per provvedere in merito.

2. Se entro il termine assegnato l'operatore non provvede al pagamento e non adduce giustificazioni, giuridicamente rilevanti, riconosciute valide, l'autorizzazione è sospesa con provvedimento dirigenziale fino alla regolarizzazione.

Art. 11

Autoveicoli attrezzati come punto vendita

1. L'operatore in possesso di autoveicolo attrezzato come punto vendita, titolare di un posteggio la cui superficie sia insufficiente per l'esercizio dell'attività, ha diritto a che venga ampliata la superficie o, se impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

2. In mancanza di area idonea e disponibile, l'attività può essere esercitata nelle aree di riserva.

Art. 12

Limitazioni e divieti

1. Gli operatori titolari di posteggio o spuntisti sono tenuti alla pulizia dei posteggi occupati, rimuovendo, al termine della fiera, ogni tipo di rifiuto prodotto (cassette, scatole, cartoni, grucce, sacchetti di plastica, ecc.), raccogliendolo negli appositi contenitori vicini all'area della fiera o in altri ritenuti più idonei dagli stessi operatori, anche se distanti.

2. I concessionari di posteggio sono tenuti ad esibire la concessione e l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3. Senza concessione o fuori dai limiti in essa stabiliti è vietato, anche momentaneamente, occupare il suolo pubblico con qualsiasi mercanzia e attrezzatura.

Art. 13

Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti morali e professionali (ove richiesti) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.

2. In caso di assenza del titolare, se l'esercizio del commercio su aree pubbliche è esercitato al di fuori dei casi previsti dall'art. 7, comma 7, o senza il possesso dei requisiti morali e professionali è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 1.500,00;

4. Chiunque violi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al precedente

comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta l'esclusione dalla partecipazione alla fiera da 1 a 3 anni.


Art. 14
Norma finale

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

ooooooooooooOoooooooooooo


Fiera di Piediripa

Quadro A



Fiera di Piediripa

Quadro B



SOMMARIO

<i>Art. 1 - Svolgimento.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 -Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Circolazione pedonale e veicolare</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 - Concessione dei posteggi.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5 - Priorità per formazione graduatoria.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Modalità di assegnazione posteggi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Disposizioni per i posteggi nella fiera.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Assegnazione temporanea (Spunta).....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento della fiera.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Sospensione dell'autorizzazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 - Autoveicoli attrezzati come punto vendita.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 - Limitazioni e divieti</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 - Sanzioni.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 - Norma finale</i>	<i>7</i>
<i>Planimetrie</i>	<i>8</i>

s:\segreteria consiglio\segrcons\anno2010\regolamenti\regolamento fiera piediripa.rtf